

TI_GERICHTE 12.2022.111 vom 24. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.111

FR: TI_GERICHTE 12.2022.111 du 24 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2022.111 del 24 novembre 2022

Erwägungen

E. 7

Vista la natura delle pretese qui ancora litigiose, prima di passare in rassegna le singole censure sul merito, appare opportuno ricordare alcuni principi di diritto materiale, ben riassunti dal Tribunale federale nella sentenza DTF 117 II 101 . Le spese di patrocinio sorte in un procedimento penale possono senza dubbio essere fatte valere come elemento del danno se la parte lesa ha partecipato allo stesso per difendere i propri interessi di natura civile. D'altra parte, non può però essere condivisa l'opinione degli autori che escludono ogni pretesa di risarcimento delle spese di patrocinio sorte in un procedimento penale nel quale il danneggiato era imputato. Infatti, anche in questo caso il procedimento penale può servire a chiarire questioni attinenti alla responsabilità e al danno e, in questa misura, non è possibile escludere di principio il risarcimento di tali spese. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che in simili casi le spese di patrocinio sostenute dal danneggiato servono principalmente alla sua difesa e non all'accertamento della responsabilità e del danno. Di conseguenza, tali spese possono essere prese in considerazione in sede civile, quali elemento del danno, solo in misura parziale (DTF citata consid. 6a). Condizione essenziale per il risarcimento è poi che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata. Essa deve inoltre avere per oggetto le pretese di risarcimento e servire direttamente al loro riconoscimento nella successiva azione per responsabilità civile (DTF citata consid. 6b).

E. 8

Nel merito, come detto, l'attore ha innanzitutto censurato siccome arbitrari due accertamenti pretorili, quello secondo cui il suo impianto allegatorio e le sue richieste di giudizio si fondavano sul fatto di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d'Appello _____, rispettivamente quello secondo cui era per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irritato che egli aveva sostenuto che, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i reati commessi dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società "su incarico di parte convenuta, società con le quali quest'ultima agiva in associazione al fine di delinquere". La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L'attore non si è infatti confrontato criticamente con le ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a dedurre che l'impianto allegatorio e le richieste di giudizio dell'attore si fondavano sulle circostanze di cui si è detto, ossia con il fatto che era stata quella stessa parte ad averlo sostenuto in causa (cfr. il suo scritto allegato al verbale di prime arringhe del 10 luglio 2019 p. 5; il suo scritto allegato al verbale di arringhe finali del 4 ottobre 2019) e con il fatto che ciò era stato comprovato dall'istruttoria (cfr. il suo interrogatorio). E neppure si è confrontato criticamente con la ragione che aveva indotto il primo giudice a non prendere in considerazione l'improbabile - e, si aggiunga qui, insostenibile alla luce delle decisioni penali di cui si dirà - altra tesi dell'attore di cui pure si

è detto, ossia con il fatto che la stessa era stata sollevata per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale. In entrambi i casi l'attore non ha in particolare spiegato e dimostrato, indicando inoltre i necessari riscontri allegatori e/o probatori a sostegno della propria tesi, per quali ragioni di fatto e/o di diritto le considerazioni pretorili sarebbero state errate e con ciò da riformare (cfr. TF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 5.2, 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).

E. 9

L'attore, come detto, ha infine evidenziato che, anche laddove il primo accertamento fattuale del Pretore, trattato nel precedente considerando, fosse stato corretto, l'annullamento della sentenza di assoluzione della Corte d'Appello _____ da parte della Corte di Cassazione (doc. 2) non equivaleva però ancora, continuando a valere la presunzione di innocenza, a una sua condanna definitiva, che tuttora non era stata pronunciata. La censura deve senz'altro essere disattesa. Contrariamente a quanto preteso dall'attore, che equivoca sui termini, non è innanzitutto vero che le considerazioni da lui ora addotte sarebbero rilevanti anche laddove il suo impianto allegatorio e le sue richieste di giudizio si fossero effettivamente fondate sul fatto di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d'Appello _____. In effetti, se, come per altro è stato appurato essere il caso (cfr. supra consid. 8), l'impianto allegatorio e le richieste di giudizio dell'attore si fondavano su quest'ultima circostanza, egli ovviamente non poteva invece vantare alcuna pretesa da altre e diverse circostanze, non allegate, segnatamente dal fatto di non essere a tutt'oggi stato oggetto di un giudizio di condanna definitivo. Ma se anche, per ipotesi, si volesse seguire l'attore e ritenere con ciò rilevante l'asserita assenza di un giudizio di condanna definitivo a suo carico, l'esito non sarebbe comunque diverso. In effetti, lo stesso attore ha pacificamente ammesso in questa sede non solo che il 7 aprile 2021 (doc. C d'appello) la Corte d'Appello _____, a cui la causa era stata rinviata per nuovo giudizio (doc. 2), l'aveva assolto dal reato di associazione per delinquere e per il resto aveva confermato la sentenza del Tribunale _____, il che di fatto comportava però la sua condanna in secondo grado per riciclaggio, ma anche e soprattutto che il 26 novembre 2021 la Corte di Cassazione (doc. F d'appello) aveva confermato, in via definitiva, la sentenza 7 aprile 2021 della Corte d'Appello _____. Il fatto che nel gennaio 2022 (doc. G d'appello) egli possa poi aver inoltrato alla Corte europea dei diritti dell'uomo un ricorso, tuttora pendente, contro la decisione della Corte di Cassazione non modifica la situazione, quel rimedio giuridico, di natura straordinaria, non avendo effetto sospensivo (cfr. Frowein/Peukert, EMRK Kommentar, 2^a ed., n. 2 ad art. 25; Meyer-Ladewig, EMRK Handkommentar, 3^a ed., n. 29 ad Einleitung e n. 48 ad art. 34).

E. 10

A titolo abbondanziale, si osserva che l'attore, alla luce degli insegnamenti resi dal Tribunale federale nella sentenza citata al considerando 7, non avrebbe in ogni caso potuto pretendere il risarcimento delle somme qui nuovamente rivendicate. Nel caso di specie è in effetti incontestabile che le pretese di cui egli aveva qui reiterato il risarcimento erano quelle relative al suo patrocinio nel procedimento penale nel quale era imputato e che quel procedimento penale non serviva a chiarire questioni attinenti a un'eventuale responsabilità del convenuto e al danno da questi causato. Oltretutto, visto che il procedimento penale si era risolto a suo sfavore, nemmeno si poteva ritenere che l'assistenza legale fosse risultata giustificata, necessaria e appropriata, come invece richiesto dalla giurisprudenza.

E. 11

Un'ultima considerazione s'impone ancora sulle spese giudiziarie della prima istanza. Come si è visto, a fronte della decisione 8 giugno 2020, poi annullata, con cui il Pretore aveva posto a carico dell'attore per 4/5 (e per 1/5 a carico del convenuto) la tassa di giustizia di CHF 12'500.- e le spese di CHF 500.- e lo aveva obbligato a rifondere al convenuto CHF 30'000.- per ripetibili, rispettivamente a fronte della decisione qui oggetto di impugnazione con cui il giudice di prime cure aveva posto a carico dell'attore la tassa di giustizia di CHF 6'500.- e le spese di CHF 500.- e lo aveva obbligato a rifondere al convenuto CHF 13'000.- a titolo di ripetibili, con l'appello, avverso dalla controparte, l'attore aveva chiesto la sua riforma nel senso di porre a suo carico per 4/5 (e per 1/5 a carico del convenuto) la tassa di giustizia di CHF 12'500.- e le spese di CHF 500.- e di obbligarlo a rifondere al convenuto CHF 30'000.- per ripetibili. Da una parte, le due decisioni del Pretore risultano errate e incoerenti tra loro sul tema della tassa di giustizia, mentre la prima decisione risulta errata anche sul tema delle ripetibili. Sul primo aspetto, si osserva che a fronte di un valore litigioso di CHF 1'247'857.60, poi aumentato a EUR 722'395.24 e CHF 862'348.50, la tassa di giustizia, in assenza di motivi particolari, non menzionati nelle due pronunce, avrebbe dovuto ammontare ad almeno CHF 25'000.- (art. 7 cpv. 1 LTG); non si vede poi per quale ragione la tassa di giustizia della decisione in seguito annullata, di CHF 12'500.-, già pari alla metà del minimo di legge, non sia poi stata almeno confermata in occasione della decisione qui impugnata, che invero avrebbe dovuto tener conto del maggior lavoro svolto, ed anzi sia stata ridotta di quasi un'ulteriore metà, a CHF 6'500.-. Sul secondo aspetto, si osserva che l'attribuzione, in occasione della decisione poi annullata, a una parte preclusa, e per altro nemmeno patrocinata da un legale, di un'indennità ripetibile, tanto più di CHF 30'000.-, è francamente incomprensibile. In assenza di impugnazioni delle parti, questi errori e incongruenze non hanno potuto essere sanati. Dall'altra, ci si potrebbe invece chiedere se il fatto che l'attore, confrontato con una decisione che poneva a suo carico la tassa di giustizia di CHF 6'500.- e lo obbligava a rifondere CHF 13'000.- a titolo di ripetibili, abbia ora chiesto di porre a suo carico i 4/5 della tassa di giustizia di CHF 12'500.-, ossia CHF 10'000.-, e di obbligarlo a rifondere ripetibili di CHF 30'000.-, imponga di riformare in tal modo il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede. Non è così. Sempre che la formulazione in tal senso del petitum d'appello non sia dovuta a una svista, com'è senz'altro plausibile, è in effetti evidente che l'auspicata riforma del giudizio sulle spese giudiziarie era subordinata all'accoglimento dell'appello nel merito, che tuttavia non si era verificato. Non va per altro sottaciuto, per quanto riguardava le ripetibili, che il convenuto si era integralmente opposto all'appello e quindi anche alla modifica (a suo favore) del loro ammontare.

E. 12

Ne discende che l'appello dell'attore dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 121'795.24 e CHF 123'671.50, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 7 settembre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di CHF 10'000.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte CHF 7'500.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.